

**Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della
Provincia di Teramo**



**PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.)
2025-2027**

Documento approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 15/02/2025, verbale n. 13.

Il Consiglio dell'Ordine nella seduta del 15/02/2025 verbale n. 13, ha preso atto che nel corso dell'ultimo anno:

- non sono stati commessi atti corruttivi,
- non sono state adottate modifiche organizzative e
- non sono state rilevate disfunzioni amministrative;

pertanto conferma il PTPCT del triennio precedente eliminando alcuni refusi.

**Publicato sul sito internet <https://web.peritindustrialiteramo.it/>
Sezione "Amministrazione trasparente"**

Parte Generale

Indice dei Contenuti

L'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Teramo

Funzioni istituzionali e struttura dell'Ordine

L'Associazione dei Periti industriali della Provincia di Teramo

Il processo di elaborazione del PTPCT 2025-2027. Obiettivi, ruoli e responsabilità

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA**

SEZIONE PRIMA

1. Il processo di adozione del Piano di prevenzione della corruzione. Entrata in vigore, validità e aggiornamenti;
2. Analisi del contesto interno
3. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione
4. Gestione del rischio
5. Individuazione delle aree di rischio
6. Rischi specifici dell'Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Teramo
7. Possibili reati configurabili
8. Valutazione delle aree di rischio
9. Misure di prevenzione utili a ridurre il rischio

SEZIONE SECONDA

- 1 Sezione del Piano Triennale dedicato per la Trasparenza
2. Organizzazione e funzioni dell'Amministrazione
3. Procedimento di elaborazione e adozione del Piano
4. Iniziative di comunicazione della trasparenza- Accesso civico
5. Processo di attuazione al Piano
6. I soggetti interessati
7. Tutela del dipendente che denuncia illeciti
8. Codice di comportamento
9. Cause di inconfiribilità e di incompatibilità

SEZIONE TERZA

1. Normativa di riferimento
2. Leggi ed atti normativi nazionali
3. Regolamenti interni all'Ordine
4. Codici di Comportamento

Parte Generale

L'ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Premessa

L'Ordine Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Teramo è un Ente Pubblico non economico, istituito in forza del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 275.

Ad esso deve essere obbligatoriamente iscritto chi, in possesso di specifici requisiti, intende poter esercitare la libera professione.

Secondo quanto disposto dall'art. 16 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 275, spettano ai periti industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità di meccanico, elettrotecnico, edile, tessile, chimico, minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti.

Possono inoltre essere adempiute:

- a) dai periti industriali di qualsiasi specialità, per ciascuno entro i limiti delle medesime, mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle specialità stesse;
- b) dai periti edili anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative nonché la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione;
- c) dai periti navali anche la progettazione e direzione di quelle costruzioni navali alle quali sono abilitati dal titolo in base a cui conseguirono la iscrizione nell'albo dei periti;
- d) dai periti meccanici, elettrotecnici ed affini la progettazione, la direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche le quali non richiedono la conoscenza del calcolo infinitesimale.

L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382 '*Norme sui Consigli degli Ordini e sui Collegi professionali*' prevede che Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per la professione di perito industriale sono devolute ad un Consiglio dell'Ordine a termini dell'art. 1 del R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio è formato: da cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.

Funzioni istituzionali e struttura dell'Ordine

All'Ordine dei Periti industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Teramo sono affidati i seguenti compiti:

- conservazione dell'Albo professionale, con le relative iscrizioni, cancellazioni ed aggiornamenti;
- sorveglianza sull'esercizio e la tutela delle funzioni proprie della libera professione, attraverso la segnalazione di abusi alla magistratura;
- applicazione del Codice deontologico della professione;
- perfezionamento formativo e professionale degli iscritti;
- espressione di pareri su materie che riguardano la categoria nei confronti di Enti ed Istituzioni pubbliche.

Gli organi istituzionali dell'Ordine sono il Presidente e il Consiglio Direttivo. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.lg. Lgt. N. 382/1944, ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine di cui convoca e presiede l'Assemblea. Il Presidente deve in ogni modo convocare l'Assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti.

Il Presidente ha la responsabilità e la rappresentanza dell'Ordine presso gli Enti pubblici e privati, è autorizzato all'apertura di rapporti di conto corrente e apertura di linee di credito presso istituti bancari e finanziari ed è delegato alla firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, circoscritti dal regolamento di contabilità, per i quali può, in ogni circostanza, intraprendere iniziative con riserva di informarne successivamente il Consiglio. Per tutti gli altri atti che esulano dalla ordinaria amministrazione egli dovrà preventivamente chiedere autorizzazione al Consiglio. In ogni caso avrà sempre la competenza alla firma.

Il Presidente, su delibera del Consiglio, accetta ovvero respinge, dandone esauriente motivazione, cancellazioni, trasferimenti, nuove iscrizioni o riammissioni all'Albo Professionale ed al Registro dei Praticanti, emette pareri preventivi per l'iscrizione al Registro dei Praticanti, emette pareri di congruità sulle specifiche presentate da Periti Industriali o altri soggetti.

Il Presidente effettua la corrispondenza con i Collegi d'Italia e con il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

Cura, nello svolgimento delle sue funzioni, le seguenti specifiche attività:

1. Rapporti con CNPI, Enti sovra collegiali di livello Regionale, Collegi Provinciali ed

EPPI;

2. Rapporti con Enti e Istituzioni territoriali dello Stato, Comuni, Enti sovracomunali e Provincia, enti privati e/o persone fisiche;
3. Rapporti con gli altri Ordini Professionali ed il CUP;
4. Rapporti con l'A.P.P.I.;
5. Rapporti con le scuole di ogni ordine e grado;
6. Rapporti con le associazioni rappresentanti le parti sociali, giovanili e culturali;
7. Rapporti con gli iscritti di carattere istituzionale;
8. Comunicazione istituzionale;
9. Coordinamento generale della programmazione dell'Ordine. Su delibera di Consiglio, ovvero su richiesta documentata dai Consiglieri, propone argomenti al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, ed effettua ricorso alle decisioni di questo, ritenute inaccettabili.

Il **Segretario** viene eletto dal Consiglio convocato in prima seduta ordinaria, fra i componenti del Consiglio stesso. È Segretario del Consiglio il Consigliere che abbia ottenuto la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio nella riunione di insediamento, od in caso di parità di voti tra due candidati, dei due, il Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.

Il Segretario adempie a tutte le pratiche pertinenti il regolare procedimento dell'Ordine, collabora col Presidente ed informa di tutte le operazioni di cassa il Tesoriere ed in particolare:

1. effettua la corrispondenza con gli enti pubblici e privati locali, con i componenti il Consiglio e con gli iscritti, registrando in ordine cronologico tutte le operazioni sul registro protocollo;
2. compila tutti i certificati di iscrizione che al Presidente vengono richiesti, provvedendo ad annotare i rilasci su apposito registro;
3. custodisce tutti gli atti o copia di atti pubblici o privati di pertinenza dell'Ordine;
4. compila dettagliatamente, su indicazione del Presidente, l'ordine del giorno sia per la convocazione dell'Assemblea che per quello del Consiglio;
5. compila i verbali di riunione di Consiglio e d'Assemblea sull'apposito registro;
6. controlla la rispondenza alle norme vigenti delle documentazioni allegate alla domanda di iscrizione all'Albo e procede all'incasso degli importi dovuti per il rilascio di timbro, tessera e attestato di iscrizione, che rimetterà poi al Tesoriere;
7. controlla l'incasso dei contributi annui secondo le modalità di esazione previste dalla legge;
8. effettua agli iscritti le comunicazioni inerenti ai versamenti delle quote a loro carico, i successivi solleciti e i richiami;
9. sottopone l'elenco degli iscritti morosi al Consiglio affinché proceda alla segnalazione al consiglio di disciplina territoriale;
10. effettua le pratiche e le dovute registrazioni ed archiviazioni pertinenti alle ammissioni, ai trasferimenti, alle sospensioni, alle cancellazioni e alle radiazioni dall'Albo degli

iscritti;

11. sottopone all'esame del Consiglio gli atti e la corrispondenza;
12. provvede alla richiesta di preventivi per l'acquisto di materiali diversi, e su favorevole delibera del Consiglio, alla loro accettazione e liquidazione a mezzo bonifico bancario emesso direttamente dal Tesoriere. Informa dell'operazione il Presidente, rimettendogli le relative quietanze;
13. provvede alla distribuzione o al ritiro di tessere e timbri agli iscritti, ed annota le operazioni sugli appositi registri;
14. accerta le cause di trasgressione alla condotta professionale, civile e penale degli iscritti e ne relaziona il Consiglio;
15. assume le funzioni di Segretario nell'Assemblea;
16. ha la responsabilità e cura la Direzione organizzativa degli uffici dell'Ordine Comunicazione e corrispondenza con gli iscritti, e su indicazione del Presidente con Enti Pubblici e privati;
17. effettua la tenuta del Protocollo, dell'Albo e del registro dei Praticanti, certificazioni di iscrizione, revisione delle specifiche, compilazione dei verbali, anche mediante l'ausilio del personale all'uopo delegato della struttura.

Il Segretario dispone di una quota di cassa prevista in misura di € 300.00 per spese di corrispondenza e cancelleria. Tale quota verrà reintegrata periodicamente dietro presentazione al Tesoriere di documentazione giustificativa delle spese effettuate ed il rilascio a quest'ultimo di quietanza per le somme oggetto del reintegro.

Il Segretario, sotto sua personale responsabilità e sorveglianza, si serve di persone assunte alle dipendenze dell'Ordine. Il personale di segreteria collabora con il Segretario per la compilazione di corrispondenza ed il disbrigo di pratiche diverse, e con il Tesoriere per i compiti sopra indicati. Il Segretario ha la responsabilità della esecuzione dell'attività del personale di segreteria, e decide le priorità delle operazioni da compiere.

Il **Tesoriere** viene eletto dal Consiglio convocato in prima seduta ordinaria fra i componenti il Consiglio stesso. È Tesoriere del Consiglio il Consigliere che abbia ottenuto la maggioranza dei voti dai componenti del Consiglio nella riunione di insediamento, od in caso di parità di voti tra due candidati, dei due, il Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.

Il Tesoriere adempie, tramite il personale di segreteria e consulenti esterni, a tutte le operazioni bancarie di versamento e di prelevamento, e provvede, anche tramite il personale di segreteria e consulenti esterni, alla registrazione di tutte le partite contabili sui relativi registri, ed in particolare:

1. compila il libro cassa e registra tutte le partite di cassa, banche, profitti e perdite nonché tutti quei conti che egli riterrà di aprire ai fini della migliore esposizione della contabilità dell'Ordine;
2. compila e aggiorna il libro inventario dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Ordine, aggiornando la situazione del capitale;
3. effettua con oculatezza, previa delibera del Consiglio Direttivo, tutte le variazioni che ritiene necessarie al bilancio al fine della sua valida rappresentazione alla scadenza di

ogni esercizio finanziario;

4. provvede alla riscossione delle quote di iscrizione (comprendente anche i rimborsi per attestati, tessere e timbri) ed i diritti per il rilascio di certificati, per la revisione delle specifiche e quanto altro a qualsiasi titolo rimessogli dal Segretario;
5. sottopone al Segretario la situazione dell'esazione delle quote, affinché provveda all'invio dei solleciti previsti;
6. ha la responsabilità e cura le seguenti attività: Bilancio, finanze e credito, anche mediante l'ausilio del personale all'uopo delegato della struttura;
7. instaura e mantiene rapporti con l'ente esattore e con gli iscritti in materia di quote di iscrizione, esazione quote, pagamenti, con le banche, con il banco-posta, con gli enti erogatori di servizi ed effettua la Programmazione finanziaria e propone al Consiglio il Bilancio preventivo e consuntivo
8. effettua gli studi e la valutazione del bilancio nonché l'andamento dei flussi di cassa, in relazione agli equilibri finanziari del bilancio stesso. Le analisi ed i risultati sono sottoposti dal Tesoriere al Consiglio con cadenza trimestrale.

Alla scadenza di ogni esercizio finanziario il Tesoriere provvede, anche tramite il personale di segreteria e consulenti esterni, a redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da presentare all'Assemblea degli iscritti ed a formulare, in sede di Consiglio, entro il mese di ottobre, in base alla verifica del precedente mese di settembre, il calcolo per la conferma o la variazione della quota annua di iscrizione.

Il **Consiglio direttivo** è costituito da sette componenti, eletti tra gli iscritti all'Albo e dura in carica quattro anni.

L'Organo Direttivo dell'Ordine (art. 7 del D.lg. Lgt. N. 382/1944) provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione all'albo, nonché per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

I compiti specifici del Consiglio, nel rispetto del Regio decreto 11 febbraio 1929 n.275 e secondo quanto disposto dalle *'Norme regolamentari per il funzionamento del consiglio Direttivo dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Teramo.* sono i seguenti:

- 1) cura l'osservanza delle leggi professionali e di tutte le altre disposizioni in materia;
- 2) cura la tenuta dell'Albo e dispone in merito alle iscrizioni e cancellazioni;
- 3) adotta i necessari provvedimenti disciplinari di cui all'art. 7².
- 4) designa, qualora lo ritenesse opportuno, il proprio candidato al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;
- 5) designa i Periti Industriali delegati a far parte delle commissioni di pubbliche amministrazioni, enti o organizzazioni di carattere locale;
- 6) designa i Periti Industriali a comporre, in rappresentanza della categoria, la

commissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale;

- 7) dispone la convocazione dell'Assemblea;
- 8) cura l'organizzazione di eventi formativi in conformità del Regolamento di Formazione Continua;
- 9) interviene, su richiesta degli interessati, per comporre le contestazioni insorte fra gli iscritti, e fra gli iscritti e i clienti, o fra gli iscritti e gli enti pubblici, in dipendenza dell'esercizio della professione;
- 10) interviene presso le pubbliche autorità ogni qualvolta la difesa del buon diritto e della dignità professionale del Perito Industriale lo richiedano;
- 11) interviene a tutela del titolo professionale di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato, valutando se sostenere tale intervento anche in giudizio;
- 12) interviene a sostegno degli iscritti che si venissero a trovare discriminati o esclusi da pubblici concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni.

Altresì, il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni e del denaro spettanti all'Ordine e propone all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli Iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo; entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, il Consiglio, stabilisce una tassa annuale (per l'iscrizione all'albo), nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

² I Consiglieri sono tenuti al puntuale rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, e a partecipare attivamente e nel rispetto degli orari, alle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio, salvo impedimento o giustificato motivo. Ogni singolo Consigliere, in caso rilevi presunte inadempienze da parte di altri membri del Consiglio può richiedere parere vincolante al Presidente il quale previa consultazione dei Regolamenti vigenti e pareri del CNPI convoca il Consiglio. Tra le inadempienze previste vi è quella di assenza senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive. Sulla base del parere di cui al paragrafo precedente, il Consiglio, tramite apposita delibera, potrà deferire il consigliere al consiglio di disciplina territoriale.

Il Consiglio nomina le seguenti deleghe Consiliari :

FUNZIONE
A. Responsabile Prevenzione Corruzione, trasparenza e Integrità
B. Responsabile Anagrafica Stazione Appaltante
C. Responsabile Unico Procedimento D.Lgs. 50/2016
D. Accredito eventi formativi
E. Delegato alla formazione
F. Riconoscimento crediti agli iscritti
G. Comitato tecnico scientifico

H. Gestione delle attività pertinenti il Regolamento Europeo 2016/679
I. Coordinamento aspetti legali
J. Coordinamento aspetti pertinenti la prevenzione e protezione
K. Responsabile del trattamento dati

Il Consiglio istituito collabora a conseguire gli scopi istituzionali dell'Ordine:

- promuovere lo sviluppo professionale dei collegiati;
- seguire le vicende legislative e tecniche che attengono alle specializzazioni ed ai rami di attività dei Periti industriali;
- promuovere le iniziative necessarie per un corretto sviluppo delle attività professionali (es. corsi, conferenze, ricerche, ecc.);
- tutelare nei campi di attività di competenza la figura professionale del Perito Industriale.

Attraverso l'Ordine, il professionista ottiene la garanzia di una tutela giuridica e morale contro abusi ed arbitrii, per il corretto esercizio di diritti e doveri inerenti la professione e l'utente ottiene la garanzia di livelli professionali appropriati, forniti da operatori abilitati.

Il processo di elaborazione del PTPCT 2025-2027.

Obiettivi, ruoli e responsabilità

Nel presente documento è presentato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2025-2027 dell'Ordine Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Teramo, cui è collegato il Codice Etico e di comportamento, adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.LGS. n. 165/2001 e dell'art. 1, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

Il PTPCT ed il Piano per la Trasparenza dell'Ordine Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Teramo costituiscono un unico documento in ossequio a quanto disposto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *“recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*(di seguito D.Lgs. 97/2016).

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione disciplina l'attuazione della strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo nel rispetto della normativa vigente in

materia, delle direttive e delle linee guida dettate dal CNPI, individuando e analizzando le attività concrete finalizzate a prevenire il verificarsi di tale rischio.

Le finalità e gli obiettivi specifici del presente Piano sono:

- prevenire la corruzione e l'illegalità mediante una valutazione del diverso livello di esposizione dell'Ordine al rischio di corruzione;
- ricercare e valutare ciascuna area in cui è maggiormente elevato il rischio di corruzione, sia all'interno delle attività indicate dalla Legge 190/2012 e dal PNA 2019, sia facendo riferimento agli specifici compiti svolti dall'Ordine;
- fare menzione degli interventi organizzativi necessari per prevenire i rischi;
- assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza;
- garantire l'idoneità, morale ed operativa, dei soggetti chiamati ad operare nei settori sensibili;
- salvaguardare l'applicazione delle norme sulla inconfiribilità e le incompatibilità;
- tutelare l'osservanza del Codice di Comportamento dei Dipendenti.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012, l'Ordine ha individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai fini della predisposizione e dell'attuazione del Piano.

Trattasi di una figura che coincide con il Responsabile per la Trasparenza cui spetta la responsabilità di vigilare e garantire l'applicazione del Piano di prevenzione della corruzione e di quello per la trasparenza, oltre che il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti e delle norme in materia di inconfiribilità e di incompatibilità.

Le funzioni ed i compiti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 190/2012, comprendono:

- a) l'elaborazione della proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato dal Consiglio;
 - b) la verifica dell'efficace attuazione del piano e la sua idoneità; in particolare, tale verifica comprende la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
 - c) la proposta di modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
 - d) l'individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
 - e) la predisposizione entro il 31 gennaio di ogni anno (o entro il diverso termine stabilito dall'ANAC con appositi provvedimenti) di una relazione recante i risultati dell'attività svolta da inviare all'organo di indirizzo politico e da pubblicare sul sito web dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".
- Inoltre ai sensi del D.Lgs. 39/2013 rientrano tra i compiti del RPCT:
- f) la cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'ente, siano rispettate le disposizioni del citato decreto sull'inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi;
 - g) la contestazione all'interessato dell'esistenza o dell'insorgere delle situazioni di

inconferibilità o incompatibilità di cui al citato decreto;

h) la segnalazione di casi di possibili violazioni delle disposizioni del citato decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Tra gli altri compiti del RPCT, il cui svolgimento appare necessario per adempiere correttamente alle funzioni previste dalla normativa, rientrano:

i) la progettazione annuale delle attività da svolgere nell'esercizio successivo per valutare il corretto funzionamento, l'idoneità e l'osservanza del piano;

Il Responsabile designato è il Per. Ind. Mizio Nepi con nomina del 10.12.2022.

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DELL'ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

1. Il processo di adozione del Piano di prevenzione della corruzione. Entrata in vigore, validità e aggiornamenti

Il presente Piano è stato approvato dal Consiglio Direttivo Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Teramo, con delibera del 15/02/2025 su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione designato Per. Ind. Mizio Nepi.

Per elaborare il presente Piano è stata seguita una procedura di verifica sulle attività dell'Ordine e dei suoi Componenti, Consiglieri, e dell'unica dipendente di segreteria amministrativa.

Il presente Piano, a seguito di approvazione, è stato tempestivamente pubblicato e reso consultabile sul sito internet istituzionale dell'Ordine dei Periti industriali e Periti industriali laureati della provincia di Teramo, <https://web.peritindustrialiteramo.it/> , a seguito di invio dell'avviso di consultazione ai principali *stakeholders*.

Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, il Piano in oggetto avrà una validità triennale e dovrà essere aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno, o posticipato secondo termini temporali dettati dall'ANAC. L'aggiornamento riguarderà eventualmente l'emersione di nuovi fattori di rischio e della conseguente necessità di adottare nuove misure di prevenzione.

Sarà onere del Responsabile della Prevenzione della Corruzione effettuare controlli quadrimestrali sulle attività svolte dai membri dell'Ordine e verificare l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.

1. Analisi del contesto interno

La complessiva disamina del quadro normativo di riferimento di tipo “ordine” e di quello derivante dalla natura di “Ente pubblico non economico” impone una attenta analisi e valutazione dei contesti strutturali e di azione e delle relative aree di rischio corruzione a questi correlate.

A dette analisi e valutazioni va, in ogni caso, premesso che l’Ordine è ente di dimensioni ridotte, che i processi amministrativi ed organizzativi fanno capo a cariche elettive gratuite cui sono attribuiti precisi poteri gestionali non solo di tipo politico-istituzionale, ma anche di tipo amministrativo-contabile e finanziario e più precisamente poteri di spesa, di organizzazione, gestione e controllo delle risorse umane e di quelle finanziarie e sono incardinati in un Ufficio Amministrativo costituito nell’ambito dell’Ordine di Teramo - istituito nell’anno 1954 -. Per questa ragione le cariche istituzionali dell’Ordine sono giuridicamente, oltre che politicamente, responsabili in via esclusiva della gestione dell’attività amministrativa e dei relativi risultati.

Le cariche direttive dell’Ordine, normalmente, percepiscono un rimborso spese per lo svolgimento delle attività istituzionali, riconosciuto sulla base delle fatture/scontrini/ricevute prodotte al personale amministrativo.

Con la nomina del mandato 2018-2022 e successivo detti rimborsi sono stati sospesi, andando incontro alla volontà dei consiglieri tutti di diminuire le spese di gestione dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Teramo.

2. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione

Premesse le note di inquadramento del contesto amministrativo ed istituzionale, deriva che in concreto, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della Provincia di Teramo è attualmente dotato dell’organo del Consiglio Direttivo, insediatosi a seguito delle elezioni svoltesi il 31 ottobre 2022 per il quadriennio 2022-2026 .

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario e da quattro Consiglieri.

Nel sito istituzionale <https://web.peritindustrialiteramo.it/> in apposita sezione è riportata la composizione degli organi istituzionali cui ci si richiama.

Allo stato, dunque, i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno dell’Ordine, con i rispettivi compiti e funzioni, sono:

- a) Il **Consiglio Direttivo**, organo di indirizzo politico strutturato come sopra detto, che, ai sensi di legge: designa il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (art. 1, comma 7, L. n. 190/2012); adotta il PTPCT ed i suoi aggiornamenti comunicandoli ai principali *stakeholders* ed all’ANAC (mediante pubblicazione su sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente”); adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (es. criteri per la formazione di albi di consulenti, fornitori o dei “*provider*” per l’organizzazione degli eventi formativi e di aggiornamento professionale;

criteri per la valutazione della congruità degli onorari professionali degli iscritti, criteri e requisiti generali per il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 D.Lgs. 165/2001); adotta ed osserva le misure di prevenzione della corruzione contenute nel PTPC, segnala casi di conflitto personale di interessi e situazioni di illecito;

- b) **L'Assemblea degli iscritti**, partecipa al processo di gestione del rischio, valutandone il grado e suggerendo le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti di controllo, nell'esercizio dei poteri di approvazione o disapprovazione del bilancio preventivo e consuntivo, di approvazione o disapprovazione dei regolamenti, interni e con effetto su soggetti terzi, deliberati dal Consiglio Direttivo;
- c) **Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**: svolge i compiti già precisati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2012; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, della legge 190/2012); cura la diffusione della conoscenza del Codice etico e di comportamento adottato dall'amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 62 del 2013, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e i risultati del monitoraggio. Coincide con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 D.Lgs. n. 33 del 2013). I compiti attribuiti al responsabile non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo in vigilando ma anche in *eligendo*.

La figura del RPCT è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne ha rafforzato il ruolo, richiedendo espressamente che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Il presente Piano intende dare attuazione alle nuove previsioni e, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), in linea con quanto già previsto nel Piano precedente e nei suoi aggiornamenti.

Per quanto concerne i criteri di scelta di questa fondamentale figura anticorruzione all'interno delle amministrazioni, in via generale l'art. 1, co. 7, della l. 190/2012, come novellato, prevede che «*l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza...*» (art. 41, co. 1, lett. f, d.lgs. 97/2016). Tale modifica trova la sua ragione fondante nella necessità che il RPCT deve poter adeguatamente svolgere il proprio ruolo con effettività e poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l'intera struttura amministrativa.

La normativa vigente, nella lettura datane dal PNA 2019, ha mantenuto ferma la sicura preferenza per personale dipendente dell'amministrazione, che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti e sia debitamente informato ed a conoscenza dei processi amministrativi tipici o caratteristici dell'ente. Il PNA 2019 ha ritenuto che *“considerata la posizione di autonomia che deve essere assicurata al RPCT, e il ruolo di garanzia sull'effettività del sistema di prevenzione della corruzione, non appare coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario”*.

Resta ferma l'esigenza che il RPCT abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, sia dotato della necessaria autonomia valutativa, che non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e sia scelto, di norma e con le eccezioni di cui *infra*, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva.

A tal proposito il PNA ha espressamente indicato che *“va evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio”*, e che sia persona diversa da quella preposta alla Direzione degli Uffici disciplinari dell'Ente ai sensi del nuovo co. 7 dell'art. 1, l. 190/2012 secondo cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza indica *«agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare»* i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Parimenti, il RPCT deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari.

In caso di carenza di posizioni dirigenziali, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni, può essere individuato un dipendente con posizione organizzativa, fermo restando quanto sopra esposto nel caso di nomina di dipendenti con qualifica non dirigenziale. Con specifico riguardo agli Ordini e Collegi professionali ed, in punto applicazione della L. 190/2012 ed individuazione del RPCT.

Il PNA ha precisato che *“solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un Consigliere eletto dell'ente, purché privo di deleghe gestionali, dunque con esclusione delle figure di Presidente, Consigliere Segretario, o Consigliere Tesoriere”*. In sostanza, poiché il RPCT deve vigilare sulle fonti e sulle aree di rischio corruzione connesse all'attività amministrativa dell'ente, ed è obbligato a segnalare situazioni di rischio attivandosi e promuovendo presso l'Organo Direttivo l'adozione delle misure idonee ad eliminare il rischio stesso ed a prevenire il suo concretizzarsi, la persona che ricopre questo fondamentale ruolo di *“vigilanza e garanzia”* deve essere dotata oltre che di competenze giuridiche ed amministrative, anche di un adeguato grado di autonomia ed indipendenza dalle persone che esercitano il potere di direzione politica o di amministrazione, in via monocratica o collegiale. Inoltre deve poter promuovere l'azione disciplinare per l'accertamento di responsabilità soggettive degli organi di indirizzo.

L'intento principale del legislatore, nelle modifiche apportate alla l. 190/2012 (art. 41, co. 1 lett. f) d.lgs. 97/2016), è chiaramente quello di rafforzare e tutelare il ruolo del RPCT, nel senso auspicato dall'Autorità nell'Aggiornamento al PNA.

Il decreto, infatti, stabilisce che l'organo di indirizzo disponga eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare che al RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

Inoltre, il medesimo decreto, da un lato, attribuisce al RPCT il potere di indicare agli uffici della pubblica amministrazione competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Dall'altro lato, stabilisce il dovere del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV *«le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza»*.

In considerazione dei numerosi compiti direttamente attribuiti al RPCT nei confronti del personale dell'ente, ed eventualmente per quel che concerne le disfunzioni anche nei confronti degli organi di indirizzo, è indispensabile che tra le misure organizzative da adottarsi da parte degli organi di indirizzo vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il RPCT svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni.

A garanzia dello svolgimento delle funzioni del RPCT in condizioni di autonomia e indipendenza, occorre considerare anche la durata dell'incarico di RPCT che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione. Il RPCT, infatti, come anticipato, può essere un dirigente che già svolge altri incarichi all'interno dell'amministrazione. La durata dell'incarico di RPCT in questi casi, dunque, è correlata alla durata del contratto sottostante all'incarico dirigenziale già svolto. Nelle ipotesi di riorganizzazione o di modifica del precedente incarico, quello di RPCT è opportuno che prosegua fino al termine della naturale scadenza del contratto legato al precedente incarico (o di quella che sarebbe dovuta essere la naturale scadenza) e, comunque, in coerenza di quanto previsto nel PTPC. Per incrementare le garanzie del ruolo esercitato dal RPCT è intervenuta l'estensione generalizzata della previsione di doveri di segnalazione all'ANAC di eventuali misure discriminatorie - quindi non più solo in caso di revoca - dirette o indirette nei confronti del RPCT comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni. In tal caso l'ANAC può richiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui all'art. 15, co. 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39

«Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

Inoltre, sempre a maggiore tutela del RPCT, può essere letta la novella legislativa laddove prevede l'esclusione dall'imputazione di responsabilità del RPCT (per omesso controllo, sul piano disciplinare) nei casi di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, qualora lo stesso possa provare *«di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano»* (art. 41, co. 1, lett. l), d.lgs. 97/2016).

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed

effettività, come previsto dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016, l'organo di indirizzo dispone «*le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei*» al RPCT.

d) **I collaboratori, i dipendenti, i consulenti ed i soggetti che intrattengono un rapporto contrattuale per lavori, beni e servizi e/o a qualsiasi altro titolo con l'Ordine:** osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T., segnalano le situazioni di illecito, si adeguano e si impegnano ad osservare, laddove compatibile, le disposizioni del Codice Etico e di comportamento dell'Ordine. Cenni sulla struttura organizzativa ed economico patrimoniale dell'Ordine dei Periti industriali e Periti Industriali laureati della Provincia di Teramo.

e) **Per ridurre il rischio di corruzione l'Ordine si è dotato della nomina di uno dei consiglieri del ruolo di RASA,** la figura di detta carica è stata affidata al Per.Ind. Mizio NEPI, infatti con il Comunicato del 28 ottobre 2013 sono state fornite indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita ai sensi dell'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. In particolare è stato precisato che ciascuna stazione appaltante (in questo caso l'Ordine) è tenuta a nominare il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).

L'Ordine è dotato di una struttura organizzativa essenziale. Le principali attività amministrative, contabili-giuridiche ed istituzionali vengono supportate da un Ufficio Amministrativo e di Segreteria (un solo dipendente).

La referente amministrativa responsabile dell'Ordine dei Periti industriali e Periti Industriali laureati della Provincia di Teramo è la Sig.ra Rosalba Di Carmine.

L'Ordine si avvale altresì della collaborazione di incarichi di consulenza esterna, nella fattispecie:

- Dr. Pasquale Pavone consulente in area fiscale ed amministrativa
- C.S.L. SrlU consulente di Medicina del Lavoro
- Dott. Gianluca Angelicola – DPO

L'attività dell'Ufficio Amministrativo si svolge a diretto contatto con quella del Consiglio Direttivo e del Presidente (che come sopra ricordato a norma del DPR 221/1950, "*dirige gli uffici*"). Altrettanta stretta collaborazione esiste fra l'Ufficio, il Presidente con il Consiglio Direttivo ed i Consulenti affidatari dei servizi legale, contabile – fiscale.

Senza pretesa di esaustività l'azione amministrativa/contabile e giuridica dell'Ordine si estrinseca nelle seguenti attività:

- a) Gestione delle delibere di spesa;
- b) Tenuta dell'Albo e suo aggiornamento;
- c) Espressione pareri su richieste di liquidazione dei compensi per lo svolgimento dell'attività libero-professionale;

- d) Lettura stampa e novità legislative;
- e) Gestione dei rapporti con Istituti di Credito;
- f) Gestione delle Procedure di affidamento ed acquisizione di beni e servizi;
- g) Rapporti con fornitori ed in genere soggetti contraenti;
- h) Gestione dell'incasso delle quote annuali;
- i) Controllo della regolarità degli incassi;
- j) Emissione mandati di pagamento;
- k) Emissione reversali;
- l) Elaborazione e stesura bilancio preventivo e consuntivo (in collaborazione con il consulente commercialista);
- m) Attività di studio e ricerca;
- n) Gestione adempimenti contributivi (in collaborazione con fiscalista);
- o) Gestione rimborso spese degli organi elettivi;
- p) Tenuta e redazione scritture contabili (in collaborazione con il consulente commercialista);
- q) Assistenza a Riunioni del Consiglio Direttivo
- r) Disbrigo corrispondenza e tenuta del protocollo;
- s) Stesura circolari e comunicazioni agli iscritti;
- t) Archiviazione pratiche e documentazione;
- u) Organizzazione Convegni, Congressi, Corsi od eventi formativi e di aggiornamento;
- v) Elaborazione e gestione testi di comunicazione istituzionale;
- w) Tenuta Agenda impegni e scadenziari;
- x) Elaborazione statistiche;
- y) Gestione sito web;

Lo stesso Ufficio Amministrativo supporta l'attività Istituzionale dell'Ordine ed in particolare coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo:

- 1) nello svolgimento delle attività istituzionali e nei processi decisionali; coordina ed attua le delibere del Consiglio e si occupa degli adempimenti connessi; nello svolgimento dei processi di comunicazione istituzionale, interni od esterni all'Ordine, con particolare cura del protocollo degli atti e delle delibere e dell'archiviazione documentale.

Senza pretesa di esaustività, l'Ufficio Amministrativo – sotto la direzione del Presidente e del Consiglio Direttivo ed ove richiesto di concerto con i Consulenti dell'Ente – svolge i seguenti compiti di afferenza all'area "Affari Generali ed Istituzionali"

- a) Rapporti con CNPI
- b) ed altri Enti o Istituzioni Pubbliche (Regione, Comuni, Istituti di formazione, Università);
- c) Reperimento di informazioni, atti e documenti;
- d) Stesura di atti e delibere;
- e) Disbrigo di corrispondenza, in entrata ed in uscita;
- f) Stesura di circolari e comunicazioni agli iscritti;
- g) Attività di studio e ricerca;
- h) Preparazione di riunioni del Consiglio Direttivo;

I principali processi amministrativi relativi alle attività politico-istituzionali riguardano:

- a) le procedure elettorali del Consiglio Direttivo e dell'Ordine dei Revisori dei Conti;
- b) l'approvazione dei bilanci di previsione e consuntivo da parte del Consiglio Direttivo;
- c) coordinamento e promozione dell'attività dell'Ordine sul territorio;
- d) la stesura di progetti volti alla promozione delle attività per la formazione e progressione professionale e culturale degli iscritti;
- e) l'attuazione sul territorio delle circolari e delle linee guida della CNPI;
- f) la designazione dei rappresentanti del Consiglio Direttivo presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere interprovinciale;
- g) il concorso con le Autorità Centrali – di livello regionale- nello studio e nell'attuazione di provvedimenti di interesse della professione;
- h) l'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti responsabili di violazione degli obblighi tipici della professione;
- i) l'espressione di pareri di congruità sulle richieste di compenso per le attività libero professionali;

I principali processi di tipo gestionale, contabile e contrattuale riguardano:

gli organi dell'Ordine (spese per le assemblee del Consiglio Direttivo e delle Assemblee degli iscritti);

- a) le prestazioni istituzionali dell'Ordine (es. corsi di aggiornamento professionale, organizzazione di corsi di formazione);
- b) il funzionamento degli uffici (spese per utenze, materiale di cancelleria, pulizia degli uffici, manutenzione delle apparecchiature elettroniche e per altre attività amministrative);
- c) l'acquisto di beni e prestazione di servizi (consulenze legali e fiscali e del lavoro).

Il bilancio dell'Ordine, consuntivo 2022 e preventivo 2023, è formulato in ossequio alla normativa vigente.

Le entrate economiche dell'Ordine corrispondono al versamento annuale delle quote di iscrizione da parte dei singoli iscritti. L'importo dovuto da ciascun iscritto è pari a euro 200,00 annui per il rinnovo dell'iscrizione, comprendente le spese di gestione, del concessionario della riscossione, ed anche il *contributo dovuto al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati*.³

3. Gestione del rischio.

Le disposizioni di prevenzione della corruzione rappresentano attuazione diretta del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. Ci si riferisce alla corruzione in un'accezione ampia che esorbita dai confini tracciati dalle fattispecie penali comprendenti episodi e situazioni che si risolvono nella deviazione della integrità pubblica e dalle regole morali comunemente accettate.

Una esemplificazione delle attività di prevenzione viene fornita da una comunicazione della Commissione europea (COMM/2003/317), ove sono riportati alcuni principi per

migliorare la lotta alla corruzione, tra cui:

- l'individuazione di una posizione specifica per responsabili dei processi decisionali;
- l'istituzione di appositi organismi di lotta contro la corruzione competenti e visibili;
- la piena accessibilità e meritocrazia nella gestione degli incarichi pubblici;
- l'adozione di strumenti di gestione della qualità e di norme di controllo e vigilanza;
- la promozione di strumenti di trasparenza;
- l'adozione di codici di condotta;
- lo sviluppo di sistemi di protezione per chi denuncia l'illecito;
- l'introduzione di norme chiare e trasparenti in materia di finanziamento ai partiti e controllo finanziario esterno

³ Così art. 3 delle *'Norme regolamentari per il funzionamento del consiglio Direttivo dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Teramo'*.

A livello normativo nazionale, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è previsto all'art. 1. commi 5-8, della legge n. 190 del 2012⁴.

Secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 9 della legge n. 190/2012 il Piano risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione;
- b) prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere obblighi di informazione nei confronti del responsabile, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Il Piano rappresenta pertanto il documento fondamentale dell'Amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione, costituito da un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dai rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi, dei responsabili e dei tempi di applicazione di ciascuna misura.

Ai fini della predisposizione del programma è necessario effettuare una preliminare fase di analisi consistente nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le prassi di funzionamento in termini di potenziale rischio di attività corruttive.

⁴ Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

4. Individuazione delle aree di rischio

L'art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012 indica le seguenti attività come i settori di operatività della amministrazione in cui è più elevato il rischio che si verifichi il fenomeno corruttivo:

- h.4.a) autorizzazione o concessione;*
- h.4.b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (oggi decreto legislativo 50/2016 e testo aggiornato e coordinato con la legge 11/settembre/2020 n.120);*
- h.4.c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;*
- h.4.d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.*

5. Rischi specifici dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Teramo.

Con riferimento specifico all'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Teramo, l'analisi del contesto interno ed esterno, mediante la descrizione dei processi decisionali sottesi a ciascuna attività, ha portato all'individuazione dei fattori di rischio che, sono da ricondurre alla mancata applicazione di procedure formalizzate.

Sulla base di tale preliminare analisi del contesto interno ed esterno all'Ordine, sono state individuate le principali attività a rischio:

- a) conferimento di incarichi di collaborazione;
- b) acquisizione di consulenze;
- c) procedure elettorali riferite agli organi e alle cariche;
- d) compensi e rimborsi per gli organi istituzionali;
- e) affidamenti diretti;
- f) individuazione degli strumenti di affidamento;
- g) partecipazione a Commissioni pubbliche;
- h) esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'Ordine;
- i) individuazione dei docenti/relatori in eventi culturali e scientifici;

- j) organizzazione di corsi di formazione;
- k) rapporti con *sponsor* dei corsi di formazione;
- l) concessione di patrocinii;
- m) individuazione dei soggetti organizzatori degli eventi formativi accreditati per la formazione continua;

A queste aree di rischio deve aggiungersi, sul piano valutativo, quanto previsto dalle linee di indirizzo rese dall'ANAC nel nuovo PNA, cui si riferiscono le attività a più elevato rischio di corruzione ed ha reso gli esempi di eventi rischiosi indicando le possibili misure di prevenzione.

Fermi restando gli ulteriori approfondimenti e le analisi che saranno condotte in relazione ai rischi connessi alle particolari e concrete modalità organizzative ed attività amministrative dell'Ordine, appare – vista la approfondita disamina dell'ANAC e le funzioni di indirizzo che il PNA svolge rispetto ai RPCT adottati dagli Enti - necessario riportare l'individuazione esemplificativa dell'Autorità circa le aree di rischio specifiche.

Esse sono individuate in tre macro aree e precisamente:

- 1) Formazione professionale continua;
- 2) Rilascio di pareri di congruità;
- 3) Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Per ciascuna delle tre aree di rischio il PNA ha individuato, in via esemplificativa e non esaustiva, un elenco di processi a rischio, di possibili eventi corruttivi e misure di prevenzione, ribadendo che *"l'adozione di queste ultime richiede necessariamente una valutazione alla luce della disciplina dei singoli ordini e collegi professionali e l'effettiva contestualizzazione in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni dei singoli ordini e collegi"*. Appare fondamentale riportarli poiché a tali processi rischiosi è esposto l'Ordine.

- Per quanto concerne la Formazione Professionale Continua, la fonte di disciplina è il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale emanato dai singoli Consigli Nazionali ex art. 7, co. 3, d.p.r. 137/2012 ed eventuali linee di indirizzo/linee guida per l'applicazione dello stesso. Ciascun ordinamento professionale ha, infatti, provveduto all'emanazione di un proprio regolamento in materia di formazione, previo parere favorevole del Ministero vigilante. Per il trattamento di questa specifica area di rischio, è necessario concentrare l'attenzione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente individuazione del rischio e delle connesse misure di prevenzione.

In particolare si evidenziano i seguenti processi rilevanti:

- a) Esame e valutazione, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda di autorizzazione degli *"enti terzi"* diversi dagli ordini erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012);
- b) Esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- c) Vigilanza sugli *"enti terzi"* autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte degli Ordini e Collegi territoriali;

d) Organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte degli ordini e collegi territoriali.

Rispetto ai processi rilevanti in materia di formazione professionale, è possibile individuare, sempre in astratto ed in via esemplificativa alcuni possibili eventi rischiosi:

- a) alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- b) mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
- c) mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- d) mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione;
- e) inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte degli Ordini territoriali.

Rispetto a detti eventi rischiosi, secondo le indicazioni del PNA, è possibile individuare alcune possibili misure e precisamente:

- a) controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
- b) introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi organizzati dai collegi professionali, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti;
- c) controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.

Per quanto concerne l'area di rischio relativa *"all'adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali"*.

Nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del D.L. 1/2012 (come convertito dalla L. 27/2012), sussiste l'obbligo dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla *«liquidazione di onorari e spese»* relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento. Il parere di congruità – che dovrà necessariamente tenere conto dei criteri tabellari introdotti con il D.M. 165/2016- resta, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento "monitorio" della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c.. Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Ciò posto nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte dell'Ordine, possono emergere i seguenti eventi rischiosi ed essere adottate le conseguenti possibili misure preventive:

I possibili eventi rischiosi sono in tal modo esemplificati:

- a) incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- b) effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- c) valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

Fra le possibili misure preventive, seguendo il PNA 2019 dell'ANAC, si indicano:

- 1) necessità di un regolamento interno in coerenza con la l. 241/1990, ove non già adottato in base all'autonomia organizzativa degli enti, che disciplini la previsione di: a) Commissioni da istituire per le valutazioni di congruità; b) specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni; c) modalità di funzionamento delle Commissioni;
- 2) rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;
- 3) organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Per quanto concerne la macro area di rischio relativa alla "*Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi*", il PNA 2016 riferisce che questa riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

Tra le varie fonti di disciplina è indicato il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)*», che prevede, in relazione alle attività di collaudo statico, ad esempio, che «*Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore*» (art. 67, co. 4). Vi sono, poi, altri casi in cui normative di settore prevedono ipotesi in cui soggetti pubblici o privati possono rivolgersi agli ordini e collegi territoriali al fine di ricevere un'indicazione sui professionisti iscritti agli albi o registri professionali cui affidare determinati incarichi.

Quanto ai possibili eventi rischiosi il PNA osserva: "*Nelle ipotesi sopra descritte e negli altri casi previsti dalla legge, gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti – da parte dell'ordine o collegio incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine o collegio incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico*".

Quanto alle possibili misure di prevenzione il PNA osserva che esse "*potranno, pertanto, essere connesse all'adozione di criteri di selezione di candidati, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di*

professionisti (come avviene per la nomina dei componenti delle commissioni di collaudo). È di fondamentale importanza, inoltre, garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti, ad esempio provvedendo alla pubblicazione di liste on- line o ricorrendo a procedure di selezione ad evidenza pubblica, oltre che all'assunzione della relativa decisione in composizione collegiale da parte dell'ordine o dell'Ordine interpellato".

In ogni caso in cui l'Ordine debba conferire incarichi al di fuori delle normali procedure ad evidenza pubblica, sono suggerite le seguenti misure:

- a) utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;
- b) rotazione dei soggetti da nominare a parità di competenza;
- c) prevalenza del criterio della competenza e nomina del medesimo soggetto sulla base di ampia ed adeguata motivazione in ordine alla assoluta idoneità rispetto alle funzioni richieste;
- d) valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente nei casi di urgenza;
- e) se la designazione avviene da parte del solo Presidente con atto motivato, previsione della successiva ratifica da parte del Consiglio;
- f) verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali;
- g) eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

6. Possibili reati configurabili

I principali reati contro la Pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II capo I del codice penale che potrebbero venire in essere con riferimento ai membri dell'Ordine e che di conseguenza è opportuno tenere in considerazione nella redazione del Piano anticorruzione sono i seguenti:

- Corruzione per esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)
- Peculato (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)

7. Valutazione delle aree di rischio

Dall'effettuazione dell'analisi preliminare sull'individuazione delle aree di rischio è

emerso che la ridotta dimensione dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Teramo, la presenza di un'unica fonte di entrata economica (ovvero le quote versate dagli iscritti annualmente), ridimensionano i rischi e gli eventi di corruzione stante lo stretto e reciproco controllo di tutti gli attori coinvolti e dei relativi processi, nonché la limitatezza delle disponibilità economiche dell'Ente. Appare chiaro che tale ridotta dimensione dell'Ordine rende non semplice l'attuazione dei procedimenti amministrativi posti a tutela della trasparenza, dell'imparzialità e degli altri canoni previsti all'art. 97 Cost, che debbono necessariamente essere contestualizzati ed effettuati con ragionevolezza e buon senso, a fini di semplificazione e per non gravare l'Ente di procedure aggravate, costose in termini economici e di risorse umane, che renderebbero il raggiungimento del fine antieconomico.

Nell'ambito dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Teramo, la valutazione del rischio è stata effettuata su ogni attività inerente alle aree di rischio sopraindicate.

La metodologia di valutazione del rischio si riferisce al grado di esposizione alla corruzione delle aree calcolato sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 del PNA 2019.

L'Analisi del rischio ha un duplice obiettivo, il primo è pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

1. Analisi dei fattori abilitanti

L'analisi è essenziale al fine di comprendere i *fattori abilitanti* degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. L'analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. I fattori abilitanti possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.

2. Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo

- Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificatosi presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati- strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi:
- Mancanza di trasparenza;
- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione.

Anche in questo passaggio il coinvolgimento della struttura organizzativa è

indispensabile. Il RCPT dovrà supportare i responsabili nell'individuazione di tali fattori, facilitando l'analisi ed integrando lo stesso in caso di valutazioni non complete.

3. Stima del livello di esposizione al rischio

Definire il livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi è importante per individuare i processi e le attività del processo su cui concentrare l'attenzione sia per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l'attività di monitoraggio da parte del RCPT.

L'analisi del livello di esposizione deve avvenire rispettando i principi guida del PNA 2019, nonché in criterio generale di "prudenza". In tal senso, è sempre da evitare la sottostima del rischio che non permetterebbero in alcun modo le opportune misure di prevenzione.

Ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio è necessario:

- Scegliere l'approccio valutativo;
- Individuare i criteri di valutazione;
- Rilevare i dati e le informazioni;
- Formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

Con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio, si ritiene opportuno privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi.

Per ogni oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso) e tenendo conto dei dati raccolti, si procede alla misurazione di ognuno dei criteri menzionati.

Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si dovrà pervenire ad una valutazione complessiva del livello di esposizione del rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso).

Anche in questo caso potrà essere usata la stessa scala di misurazione ordinale relativa ai singoli parametri.

Nel condurre questa valutazione complessiva è opportuno precisare quando segue:

- Nel caso in cui, per un dato oggetto di analisi (es. processo), siano ipotizzabili più eventi rischiosi aventi un diverso livello di rischio, si raccomanda di far riferimento al valore più in alto nella stima dell'esposizione del rischio;
- È opportuno evitare che la valutazione complessiva del rischio associabile all'unità oggetto di riferimento sia la media delle valutazioni dei singoli indicatori. Anche in questo caso è necessario far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico per poter esprimere più correttamente il livello di esposizione complessivo al rischio dell'unità oggetto di analisi. In ogni caso vale la regola generale secondo cui ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

Esempio di schema di valutazione del livello di esposizione al rischio

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore n...	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazioni della misura applicata

4. Ponderazione del rischio

L'obiettivo della ponderazione del rischio è di agevolare *sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione.*

In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire:

- Le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione del rischio;
- Le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Per quanto riguarda le azioni da intraprendere, una volta compiuta la valutazione del rischio si valuteranno le diverse opzioni per ridurre l'esposizione dei processi/ attività alla corruzione.

8. Misure utili a ridurre il rischio

Nell'ambito dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Teramo sono già vigenti norme e regolamenti volti ad assicurare lo svolgimento delle attività amministrative nel rispetto del principio di legalità.

A tal proposito occorre evidenziare che sono in fase di adozione le Norme regolamentari per il funzionamento del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Teramo avente ad oggetto il funzionamento degli uffici direttivi dell'ente, *considerata la necessità di stabilire le norme per il funzionamento del Consiglio Direttivo dell'Ordine, analizzate le mutate condizioni del quadro nazionale di riferimento, vista la distanza tra la legge, ormai obsoleta ed i bisogni reali della società e dei cittadini che la compongono e ritenuto che l'organizzazione collegiale debba rispondere ai cittadini, alla mutata situazione dello spirito dell'adeguamento sostanziale alla realtà economica profondamente diversa dal quadro normativo che regola la categoria professionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.*

In particolare esso è suddiviso in 9 titoli relativi a:

- 1) Norme generali
- 2) Dell'Assemblea
- 3) Del Presidente
- 4) Del Segretario
- 5) Del Tesoriere

- 6) Dei membri
- 7) Uso del timbro professionale
- 8) Rimborso ai membri del Consiglio (bloccato per il quadriennio 2018-2022)
- 9) Norme transitorie e finali

Finalità principale del Regolamento è da ricondursi alla disciplina specifica delle attività degli Uffici direttivi. Sulla scorta di tale attività di seguito vengono indicate le misure che l'Ordine ha adottato ed adotterà per ogni area individuata negli atti di indirizzo dell'ANAC:

- **Area acquisizione e progressione del personale**

L'Ordine ha una dipendente amministrativa assunta con regolare contratto. Non sono previste nuove assunzioni.

Il rischio inerente il reclutamento di personale è da considerarsi basso tenuto conto della ridottissima dotazione organica dell'Ordine e della stabilità ed affidabilità del rapporto contrattuale oggi in essere.

- **Area affidamento lavori, servizi e forniture e affidamento incarichi**

L'affidamento dei lavori, servizi, forniture e il conferimento di incarichi a professionisti specializzati nonché l'eventuale stipula di contratti e convenzioni con gli stessi, avviene con delibera del Consiglio direttivo adottata con maggioranza ordinaria, in ottemperanza al Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.lgs. 50/2016 ed in particolare gli articoli 35 e 36⁶ disciplinante gli affidamenti diretti per l'acquisizione di beni, servizi e lavori "sotto soglia". La rigorosa applicabilità del Codice dei Contratti appare poco compatibile con le ridotte dimensioni organizzative ed economiche dell'ente, ma l'Ordine ritiene che le procedure ad evidenza pubblica ivi indicate possano comunque rappresentare strumento attuativo della trasparenza, canone cui come detto l'Ordine è invece obbligato ad adeguarsi.

Le procedure di affidamento diretto rappresentano l'area maggiormente a rischio, che è da porsi in connessione con le peculiarità amministrative e gestionali dell'Ordine, con la ridotta dotazione organica.

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Al fine di ridurre eventuali fenomeni corruttivi, ogni provvedimento verrà adottato con procedimento che rispetti le linee guida dettate a livello nazionale ed il Regolamento interno.

Tutta la documentazione inerente l'adozione di un provvedimento continuerà ad essere immediatamente protocollata con numero progressivo e data. L'area di intervento e, conseguentemente, di rischio concerne il provvedimento di prima iscrizione all'Albo, oppure di cancellazione nel caso di reiterata e duratura morosità in relazione al pagamento delle quote. In merito a tale aspetto si riporta nuovamente il contenuto dell'art. 18 del Regolamento del Consiglio Direttivo del 4/4/16, '//

Presidente, su delibera del Consiglio, accetta ovvero respinge, dandone esauriente motivazione, cancellazioni, trasferimenti, nuove iscrizioni o riammissioni all'Albo Professionale ed al Registro dei Praticanti, emette pareri preventivi per l'iscrizione al Registro dei Praticanti, emette pareri di congruità sulle specifiche presentate da Periti Industriali o altri soggetti, e comunque per tutti i procedimenti di seguito specificati.

Nel caso di accertamento della morosità, si applica quanto stabilito dalla Legge n. 536/1949. Infatti, la legge 3 agosto 1949, n. 536, recante le "Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382", all'art. 2 stabilisce che, in ciò richiamando l'art. 11 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.

Dal tenore letterale della norma di riferimento, emerge che l'Ordine "può" e non "deve" sospendere dall'esercizio della professione l'iscritto, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione è a tempo indeterminato ("non è soggetta a limiti di tempo") ed è revocata, con provvedimento del Presidente dell'Ordine (e non di altri soggetti istituzionali), quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute. In presenza di una norma speciale non sono ammesse deroghe o comportamenti diversi. In caso di pagamento delle somme dovute da parte dell'iscritto sospeso a tempo indeterminato, il Presidente dell'Ordine revoca il provvedimento di sospensione. Tra i soggetti, cui viene trasmessa la comunicazione di revoca della sospensione, è compreso il Consiglio di Disciplina competente per territorio.

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Ai componenti del Consiglio spetta, per le attività comprese nella normale funzione istituzionale, un gettone di presenza a titolo di rimborso spese.

A maggior chiarimento per "normali attività" si intendono: la partecipazione alle riunioni del Consiglio, la presenza nella sede dell'Ordine nei giorni stabiliti dal Consiglio in dipendenza dell'incarico, la firma degli atti che rivestono carattere di ordinarietà e di urgenza, relativi all'attività dell'Ordine.

Il rimborso di cui sopra spetta al Consigliere presente alle riunioni del Consiglio per almeno i due terzi della durata della riunione stessa.

Ai componenti del Consiglio, chiamati a svolgere attività per conto dell'Ordine, non riconducibili alla "normale attività" di cui sopra, sia in sede che fuori sede, per incarico e preventiva autorizzazione ricevuta dal Consiglio o dal Presidente, spetta, per ogni "missione" un rimborso spese, che potrà essere determinato forfettariamente o analiticamente.

Ulteriori spese, sostenute dal Consigliere o dai Consiglieri incaricati, dovute alla lontananza del luogo di missione e/o altre spese documentate, saranno valutate e riconosciute di volta in volta.

Gli importi di cui sopra potranno essere modificati con delibera del Consiglio, nella misura percentuale non superiore a quella dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati al momento della delibera.

Le spese di viaggio, in treno o aereo, sono interamente rimborsabili al delegato, dietro presentazione del relativo titolo di viaggio.

Il costo dei mezzi pubblici, dei taxi e dei parcheggi sono interamente rimborsabili dietro presentazione di regolare ricevuta, di giustificazione dello spostamento e, in caso di mezzi pubblici, del titolo di viaggio obliterato.

Eventuali altri costi dovranno essere autorizzati dal Consiglio o dal Presidente. L'uso dell'auto propria impiegata in missione e il rimborso delle spese chilometriche, dovrà essere autorizzato preventivamente dal Consiglio o dal Presidente.

Il rimborso chilometrico spettante sarà calcolato in ragione dei chilometri percorsi moltiplicato per il valore di rimborso chilometrico.

La quotazione di cui sopra sarà verificata trimestralmente dal personale della segreteria e comunicata ai Consiglieri.

I Consiglieri interessati al rimborso delle spese sostenute per conto dell'Ordine, dovranno presentare la richiesta al Segretario e al Tesoriere dell'Ordine allegando la nota con brevi indicazioni e la documentazione in originale delle spese sostenute.

Il Segretario e/o il Tesoriere provvederanno alla verifica degli importi richiesti a rimborso; prima della liquidazione finale dei rimborsi richiesti, sarà redatto un prospetto riepilogativo da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio.

⁶ Art. 36 del D.lgs. 50/2016 come modificato dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017: L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.

Area: Formazione professionale continua.

In riferimento a tale area di rischio per l'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Teramo, le attività dei corsi di formazione è in fase di organizzazione.

La procedura per l'organizzazione dei corsi di formazione è la seguente. L'offerta di formazione perviene all'Ordine che ne valuta la validità formativa e decide se procedere, gestendo la definizione degli aspetti tecnico, pratici ed economici.

Una volta definiti tali aspetti l'Ordine che la pubblica sull'Albo unico curandone la divulgazione ed il riconoscimento.

Area: Rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle

tariffe professionali);

In merito a tale aspetto occorre precisare che il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (CNPI), con delibera del 26 ottobre 2012, Prot. 5798-50/AP/ff, recante quale oggetto '*D.L. n. 1/2012 conv. In L. n.7/2012 ed attività di opinamento delle parcelle da parte dei Collegi – applicazione della norma abrogativa del sistema tariffario – Circolare*' ha precisato che il parere di congruità sulla liquidazione degli onorari corrisponde ad una funzione istituzionale dell'Ordine professionale in vista degli interessi degli iscritti e della dignità della professione, nonché dei diritti dei clienti ed è volto ad impedire richieste di onorari sproporzionati e comunque inadeguati all'obiettivo importanza della prestazione.

Per "opinamento" si intende la verifica della parcella professionale confrontata con il disciplinare d'incarico, gli elaborati prodotti e le prestazioni svolte. Il Consiglio Direttivo, non avendo la titolarità per eseguire l'indagine relativa al controllo del merito della prestazione svolta dal professionista, basa la propria valutazione esclusivamente sugli elaborati prodotti e sulle dichiarazioni fornite e firmate dal professionista il quale, pertanto, si assume integralmente la responsabilità in merito alla esatta rispondenza dei dati forniti al Consiglio Direttivo circa le prestazioni effettuate e gli importi esposti. L'art. 7 del D. Lgt. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 attribuisce all'Ordine, fra gli altri, il potere tributario conferendo allo stesso la capacità di imporre una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari, con facoltà di determinarne l'ammontare.

Il CNPI ha ribadito che deve escludersi che l'abrogazione delle tariffe determini il venir meno del potere dell'Ordine di esprimersi sulla congruità della parcella. L'art. 9 del D.L. n. 1/2012, come convertito dalla legge n.27/2012 dispone, ai commi 1 e 5, unicamente l'abrogazione di ogni riferimento alle tariffe per la determinazione del compenso. In nessuna delle disposizioni che istituiscono o presuppongono il potere di opinamento parcelle da parte dei Collegi ovvero degli Ordini si fa riferimento alle tariffe come parametro di valutazione: di conseguenza, né l'art. 2233 c.c., né l'art. 636 c.p.c., né soprattutto l'art. 7, comma 2, del D. Lgs Lgt. 23 novembre 1944. n. 382 – che tale potere istituisce – devono ritenersi abrogati. La funzione di opinamento è mantenuta, così come restano ferme le previsioni che a tale funzione fanno riferimento come fattore ausiliario nel procedimento di liquidazione giudiziale del compenso: ciò che cambia è, piuttosto, il parametro di giudizio, con le precisazioni seguenti.

Pertanto secondo il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, nei procedimenti di rilascio di pareri di congruità, l'Ordine, per la peculiarità della sua posizione istituzionale e delle sue funzioni in relazione alla comunità dei professionisti, dovrà fare riferimento anche a parametri ulteriori, desumibili dalla stessa lettera dell'art. 9 D.L. 1/2012, quali il criterio dell'importanza e della complessità dell'opera (canoni ricavabili dal comma 3 dell'art. 9), all'adeguatezza del compenso anche alla luce dei precetti costituzionali (in particolare art. 36 Cost.), al più generale principio di ragionevolezza, come anche ai principi generali in tema di interpretazione del contratto. I "parametri", infatti, operano unicamente in via sussidiaria – e non vincolante – per il caso di mancato accordo tra le parti (cfr. art. 1, commi 1 e 7, D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n.140 recante i parametri): la concorde volontà delle parti in ordine alla determinazione del compenso o di parte di esso deve ritenersi pertanto sempre prevalente rispetto ai parametri, ove espressa o desumibile secondo i

consueti canoni interpretativi (artt. 1362 ss. c.c.).

Area: Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

I membri degli organi direttivi dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Teramo partecipano alle seguenti Commissioni Pubbliche:

- 1) Tribunale
- 2) Reti Professioni Tecniche
- 3) Commissioni di esame
- 4) Consulta Interregionale
- 5) I.I.S. "E. Alessandrini- Marino"

Gli incarichi sono suddivisi tra i vari consiglieri ed operano con delega del Presidente dell'Ordine.

L'Ordine si impegna all'adozione di apposito aggiornamento per determinare le modalità di partecipazione alle Commissioni pubbliche.

Parte 2

PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (P.T.T.I.)

1. La Sezione dedicata alla Trasparenza e l'Integrità dell'Ordine.

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività nell'amministrazione al fine di favorire il controllo del perseguimento della funzione pubblica e dell'utilizzo delle risorse pubbliche da parte dell'ente.

Secondo la definizione di trasparenza fornita dai principali organi di indirizzo in materia (ANAC e CNPI) l'Ordine si impegna per un'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività dell'Ordine, nonché alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino.

La Trasparenza è, dunque, una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è, considerata la prima e principale misura di prevenzione della corruzione in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. In ossequio ad un preciso indirizzo dell'ANAC (PNA 2019, Linee Guida adottate con delibera n. 1064 del 13.09.2019). L'Ordine ha posto come proprio obiettivo strategico quello di

rafforzare tale misura nel presente piano PTPCT, in ottica di continuità con il Piano già adottati ed i suoi aggiornamenti che hanno già visto introdurre, curare ed aggiornare, la pubblicazione di documenti, dati ed informazioni in apposita sezione del sito internet istituzionale denominata “*Amministrazione Trasparente*”.

Il rafforzamento della misura della trasparenza impone all’Ente di valutare e provvedere alla pubblicazione di documenti, dati ed informazioni ove ritenuto necessario anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti.

All’attuale quadro normativo in materia di trasparenza il d.lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni, intervenendo con integrazioni ed abrogazioni su diversi obblighi di trasparenza.

In primo luogo, con effetti rilevanti per ordini e collegi professionali, il D.lgs. 97/2016 ha ridefinito l’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza introducendo l’art. 2-bis rubricato «*Ambito soggettivo di applicazione*», che sostituisce l’art. 11 del d.lgs. 33/2013. Inoltre, è stato introdotto il nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, disposta l’unificazione del Programma Triennale per la Trasparenza e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, introdotto nuove sanzioni pecuniarie attribuendo all’ANAC la competenza ad irrogarle, sulla base di apposito Regolamento.

Ai fini che direttamente riguardano questo Ente, dunque, risulta oggi normativamente chiarita (art. 2 bis), la diretta applicabilità agli ordini e collegi professionali della disciplina contenuta nel d.lgs. 33/2013, in quanto compatibile. Sul punto l’ANAC ha adottato nel dicembre 2016 specifiche Linee Guida volte a fornire indicazioni per l’attuazione della normativa in questione, da considerare parte integrante PNA 2019, al fine di fornire chiarimenti in ordine al criterio della “compatibilità” ed a fornire i necessari adattamenti degli obblighi di trasparenza in ragione delle peculiarità organizzative e dell’attività svolta dagli ordini e collegi professionali. Nella stesse Linee Guida, proprio al fine di definire la “compatibilità” fra la normativa vigente e l’ordinamento di alcuni enti, si sono definiti gli ambiti della programmazione della trasparenza e della tipologia o qualità dei dati da pubblicare, predisponendo una mappa completa e ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per la pubblica amministrazione. L’8 marzo 2017 l’ANAC ha deliberato l’approvazione di nuove Linee Guida che, nel confermare la sottoposizione agli obblighi degli Organi di indirizzo politico amministrativo, ha tuttavia precisato che sono esclusi dagli obblighi di cui all’art. 14 D.lgs. 33/2013 i soggetti che ricoprono incarichi o cariche di cui sopra “a titolo gratuito”. La natura gratuita non è esclusa dall’elargizione a favore dell’organo di indirizzo politico ed amministrativo di rimborsi spese, purché non assumano valore indennitario e se ne tenga conto, secondo le leggi fiscali vigenti, ai fini della determinazione dei redditi. L’Ordine rientra in questo ambito. La natura gratuita esclude la rigorosa applicazione dell’art. 14 del D.lgs. 33/2013 e la pubblicazione di tutti i dati, i documenti e le informazioni ivi indicate.

L’ANAC, richiamando il precedente atto di indirizzo relativo agli ordini professionali ha precisato che, al fine di consentire l’adeguamento di questi soggetti agli obblighi sulla

trasparenza, il criterio della compatibilità deve intendersi come *“necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente. Diversamente si avrebbe un’applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza, anche all’interno della stessa tipologia di enti, conseguenza non rispondente allo scopo della norma e all’obiettivo di poter effettuare, tra le altre cose, comparazioni e confronti”*.

In adempimento alla seconda tipologia di modifiche introdotte al d.lgs. 33/2013 l’Ordine adotta il presente Piano operando la piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione dedicando apposita sezione relativa alla Trasparenza, e disponendo la tempestiva adozione e pubblicazione del PTPCT sul sito istituzionale tempestivamente e comunque non oltre un mese dall’adozione.

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal co. 8 dell’art.1 della l. 190/2012, come modificato dall’art. 41co. 1 lett. g) del d.lgs. 97/2016, per quel che concerne i contenuti, l’Ordine definisce gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, quale parte essenziale ed ineludibile del proprio “Piano Anticorruzione”.

Il nuovo art. 10 del d.lgs. 33/2013, nel prevedere l’accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, chiarisce che la sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata come *“atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all’interno di ogni ente, l’individuazione/l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati”* (Linee Guida ANAC 28.12.2016).

Per assolvere a tale obbligo, in questa Sezione della trasparenza saranno indicati i nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione.

Salvo quando stabilito dall’art. 4 del d. lgs. 33/2013, i principali obblighi di trasparenza comportano per l’Ordine: l’obbligo di pubblicazione in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’allegato A del d. lgs. 33/2013 e degli allegati A) B) e C) alle Linee Guida 8.3.2017, nei propri siti istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Ordine. Tale previsione consente ai privati cittadini di poter accedere a tutte le informazioni contenute sul sito internet dell’Ordine direttamente senza autenticazione ed identificazione.

Il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce una sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione così come previsto dall’art. 10, comma 2 del d. lgs. n. 33/2013, in modo da garantirne il coordinamento e la coerenza tra i contenuti.

Secondo quanto previsto dall’art. 43, comma 1, d. lgs, 33/2013 il Responsabile della trasparenza e dell’integrità è individuato nella stessa persona che riveste la carica di Responsabile di prevenzione della corruzione.

Si tratta del Per. Ind. Mizio Nepi, consigliere del Consiglio Direttivo nominato RPCT (Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza) dal Consiglio direttivo con delibera n. 3 in data 22/10/2022; nominato altresì RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante) con delibera n. 5 del 29/04/2023

2. Organizzazione e funzioni dell'Amministrazione.

Gli Ordini sono enti di diritto pubblico non economici, istituiti e regolamentati da apposite leggi (Regio Decreto 11.02.1929 n. 275, Decreto legislativo luogotenenziale 23.11.1944 n. 382, L. 12.03.1957 n. 146). L'obiettivo del Piano è quello di garantire la diretta conoscenza e l'accessibilità totale da parte dei privati cittadini alle informazioni relative alla situazione patrimoniale dell'Ordine, nonché di verificare che i membri dell'Ordine svolgano le proprie funzioni in ossequio all'art. 97 Cost.

3. Procedimento di elaborazione e adozione del Piano

Per quanto concerne gli obiettivi strategici del PTPCT in punto qualità e tipologia del dato da pubblicare, decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione è opportuno ripercorrere le novità normative alla luce della interpretazione applicativa dell'ANAC nel PNA 2019.

Per rispettare gli obblighi di legge, l'Ordine pone come proprio obiettivo strategico il rispetto, la garanzia e la vigilanza sulla qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 33/2013.

Pertanto il Responsabile del Procedimento di pubblicazione dati, con il supporto del RPCT, avrà cura con la medesima cadenza trimestrale sopra indicata, di valutare:

- 1) l'integrità,
- 2) il costante aggiornamento,
- 3) la completezza,
- 4) la tempestività,
- 5) la semplicità di consultazione,
- 6) la comprensibilità,
- 7) l' omogeneità,
- 8) la facile accessibilità,
- 9) la conformità ai documenti originali,
- 10) l'indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

Per soddisfare le esigenze di chiarezza, veridicità ed aggiornamento del dato l'Ordine – per il tramite del RPCT – si fa obbligo di curare con “assiduità” ed “immediatezza” l'indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione, distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 sulla decorrenza e sulla durata della pubblicazione è stato solo in parte modificato in relazione all'introduzione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato. La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi.

Un'importante modifica è quella apportata all'art. 8, co. 3, dal d.lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i

predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5.

Un'altra agevolazione è contemplata all'art. 8, co. 3-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ove è ammessa la possibilità che ANAC, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, fissi una durata di pubblicazione inferiore al quinquennio basandosi su una valutazione del rischio corruttivo, nonché delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso presentate.

In ultimo e per esaurire la parte introduttiva relativa alle modifiche normative introdotte in materia di obblighi di Trasparenza della Pubblica Amministrazione, e relativa alla espressione dei principali obiettivi strategici dell'Ordine, va rilevato che il decreto 97/2016 ha perseguito, inoltre, l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche. In questa direzione vanno interpretate le due misure di semplificazione introdotte all'art. 3 del d.lgs. 33/2013. La prima (co. 1-bis) prevede la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale, conferendo all'ANAC il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva con propria delibera da adottare previa consultazione pubblica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, qualora siano coinvolti dati personali. Ciò in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti tenuti a osservare le disposizioni del d.lgs. 33/2013.

La seconda (co. 1-ter) consente all'ANAC, in sede di adozione del PNA, di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali, così come fatto con le citate Linee Guida dell'8.3.2017.

Si consideri, infine, quanto previsto all'art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, in base al quale qualora i dati che le amministrazioni e gli enti sono tenute a pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013 corrispondano a quelli già presenti nelle banche dati indicate nell'allegato B) del d.lgs. 33/2013, le amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati. In quel caso, nella sezione "Amministrazione trasparente" dei rispettivi siti istituzionali è inserito un mero collegamento ipertestuale alle banche dati contenenti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione.

Salvi i limiti stabiliti dal decreto lgs 33/2013, come novellato dal D.lgs. 97/2016. gli obblighi di trasparenza in esso contenuti comportano:

In capo all'Ordine, l'obbligo di pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole delle Linee Guida relativo "SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" – ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE " nei propri siti istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del CNPI.

I principali atti e documenti di cui si garantisce, ove non ancora pubblicati e nei tempi di legge, la pubblicazione sono in via sintetica indicati in:

1. Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12 D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 da intendersi come *“ogni atto – sia esso espressamente previsto da una norma di legge sia che venga adottato nell’esercizio di un autonomo potere amministrativo o gestionale, come precisato dal legislatore nel 2016 - che riguardi l’organizzazione, le funzioni, gli obiettivi, i procedimenti, l’interpretazione di disposizioni di legge che incidono sull’attività dell’amministrazione/ente e i codici di condotta”* (PNA 2016, Linee Guida ANAC 28.12.2016);
2. Atti concernenti l’organizzazione e l’attività dell’ente e segnatamente:
 - a) titolari di incarichi di collaborazione e consulenza esterna (art. 15),
 - b) bandi di concorso per il reclutamento di personale presso l’amministrazione (art. 19), c) dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22);
 - d) provvedimenti amministrativi (art. 23);
 - e) dati aggregati relativi all’attività amministrativa (art. 43);
 - f) atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (art. 26, Delibera ANAC 59/2013);
3. a) Dati relativi all’uso delle risorse pubbliche (art. 5 che riguarda ogni dato o documento concernente i pagamenti dell’ente e che permetta di individuare la tipologia di spesa sostenuta, l’ambito temporale di riferimento ed i beneficiari, la causale della spesa genericamente aggregabili nelle categoria delle Uscite correnti e delle Uscite in conto capitale) con particolare attenzione alla pubblicazione dei documenti di sintesi quali il a) bilancio, preventivo e consuntivo, piano degli indicatori e risultati attesi di bilanci, dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29);
 - b) dati relativi ai beni immobili ed alla gestione del patrimonio (art.30);
 - c) dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione (art. 31);
4. Dati relativi alle prestazioni offerte ed ai servizi erogati, con particolare attenzione ai a) dati sui servizi erogati (art. 32); b) dati sui tempi di pagamento dell’amministrazione; c) procedimenti e controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati (art. 35).
5. Dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, delibera ANAC recante *«Indicazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ed trasmissione delle informazioni all’ANAC ai sensi dell’art.1 co. 32 della l. 190/2012 come aggiornato*

dall'art. 8 co.2 della legge 69/2015». A proposito degli obblighi di pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, co. 32 della l.190/2012, e tenuto conto della formulazione molto generale del rinvio agli atti di cui all'art. 29 del d.lgs.50/2016, l'ANAC ritiene che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ai sensi dell'art. 2bis del d.lgs. 33/2013, siano tenuti a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente"- sottosezione "Bandi di gara e contratti" gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 50/2016, come elencati nell'allegato 1, nonché gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara, ferma restando la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ai predetti verbali, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013. Gli atti in questione possono essere pubblicati nella predetta sotto-sezione, anche tramite link ad altre parti del sito, in attuazione dell'art. 9 del d.lgs. 33/2013.

Nell'ambito dell'assolvimento di detto obbligo l'Ordine si impegna a rispettare i criteri di: facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

Riguardo alla descrizione delle funzioni e dell'assetto organizzativo si rimanda a quanto riportato nell'introduzione e nell'analisi di contesto del prima sezione del Piano ovvero quella di Prevenzione della corruzione.

Al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, sono in conclusione individuati i seguenti obiettivi strategici in materia di trasparenza:

- 1) Assolvimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia di trasparenza. A tal fine, per pubblicazione si intende, la pubblicazione nel sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", dei documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ordine.
- 2) Accesso al sito istituzionale diretto ed immediato, senza necessità di registrazione.
- 3) Controllo trimestrale da parte del Responsabile della trasparenza sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, nonché sulla completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.
- 4) Individuazione di soggetti referenti che collaborano con il responsabile nel monitoraggio delle pubblicazioni.
- 5) Resoconto annuo delle richieste di accesso civico finalizzato ad apportare eventuali modifiche del Piano della Trasparenza e dell'Integrità.
- 6) Implementazione di misure che facilitino la condivisione e la diffusione di informazioni all'interno dell'Ordine.

L'Ordine ha già predisposto ed attuato e si impegna di migliorare la sezione del proprio sito internet (<https://web.peritindustrialiteramo.it>) denominata "Amministrazione trasparente". Tutto il personale dell'Ordine è coinvolto nel perseguimento degli obiettivi di cui al presente programma.

Il responsabile della trasparenza promuove specifiche azioni formative in materia di trasparenza.

1. Iniziative di comunicazione della trasparenza – Il nuovo Accesso Civico alla luce del c.d. F.O.I.A.

Le novità normative introdotte con il con D.Lgs 97/2016 hanno inciso in maniera significativa sull'istituto dell'accesso civico, già disciplinato dal D.lgs. 33/2013. In estrema sintesi è possibile dire che la Trasparenza non è più inteso soltanto come obbligo di pubblicazione ma come "libertà di accesso del cittadino a dati e documenti".

Infatti l'art. 2 del Decreto, nel modificare l'art. 1 comma 1 del D.lgs 33/2013, ha espressamente inserito l'indicazione ulteriore circa lo scopo della trasparenza come "accessibilità totale" al fine non solo di *"favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"* ma anche e soprattutto, al fine *"di tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere la partecipazione degli interessati all'attività dell'amministrazione"*.

A fronte della rimodulazione della trasparenza *on line* obbligatoria, l'art. 6, nel novellare l'art. 5 del d.lgs. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

Mentre nella precedente versione del D.Lgs. 33/2013 oggetto della disciplina erano *"gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni"*, nel riscritto comma 1 dell'art. 2 del D.lgs. 33/2013 si chiarisce che *"le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'art. 2 bis garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione"*.

Lo scopo della novella legislativa in materia di trasparenza è quello di garantire la libertà di accesso a dati e documenti in possesso della pubblica amministrazione *"tramite l'accesso civico"* in primis e solo in subordine *"tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione"*. Per il perseguimento di questo scopo l'art. 6 del Decreto ha introdotto un nuovo comma 2 all'art. 5 del D.Lgs 33/2013 e stabilito che *"chiunque ha diritto di accedere ai dati ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis"*. Con i limiti indicati dalla norma citata, è stato dunque istituito un diritto generale di accesso a dati e documenti pubblici che torva il suo equivalente in quella che nei sistemi anglosassoni è definita con l'acronimo di FOIA (*Freedom Of Information Act*).

Dunque, mentre prima della riforma "Madia" l'accesso civico si configurava come inadempimento da parte della PA all'obbligo di *"pubblicare documenti, informazioni e*

dati sul proprio sito istituzionale” poiché oggetto di accesso civico erano solo i dati che dovevano obbligatoriamente essere pubblicati, dopo la riforma chiunque può accedere ai dati detenuti dalla PA anche se non compresi in quelli oggetto di pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è soggetta ad alcuna limitazione e non necessita di alcuna motivazione. Le istanze sono gratuite e vanno presentate al Responsabile della trasparenza all'indirizzo e-mail: cpite@peritindustrialiteramo.it.

2. Processo di attuazione del Piano

Il responsabile della trasparenza ai fini dell'attuazione del programma è tenuto ad individuare il Responsabile della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati; a tal fine si avvale dell'ausilio di referenti individuati all'interno dell'Ordine. In particolare si individuano i seguenti soggetti che si occuperanno dell'aggiornamento dei dati (oltre al Per. Ind. Mizio Nepi coadiuvato con la Sig.ra Rosalba Di Carmine

In capo al Responsabile vi è l'obbligo di attivare un programma di informazione/formazione di tutto il personale sulle modalità di attuazione del Piano e di monitorare e verificare l'attuazione degli obblighi di pubblicazioni in termini di completezza, chiarezza e aggiornamento dei dati.

I dati pubblicati sono pubblici e possono essere riutilizzati ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. n. 33/2013, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. Il responsabile della trasparenza garantisce il necessario bilanciamento dell'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell'amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali, sensibili, giudiziari e comunque eccedenti lo scopo della pubblicazione così come previsto dagli articoli 4, 26, 27 del d. lgs. n. 33/2013, dal d. lgs. n. 196/2003, dalle linee guida del Garante sulla privacy del 2 marzo 2011.

I dati, le informazioni e i documenti che obbligatoriamente debbono essere resi noti, ai sensi del d. lgs. 33/2013, sono pubblicati per un periodo di cinque anni (salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto disposto dall'art. 14, comma 2, e dell'art. 15, comma 4 del d. lgs. 33/2013).

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno della sezione “amministrazione trasparente”.

L'Ordine assicura la piena attuazione del diritto di accesso civico di cui all'art. 5 del D. lgs. 33/2013 consentendo a chiunque ne abbia interesse l'accesso alla documentazione relativa all'Ordine.

3. I soggetti interessati

Tale ultima sezione riguarda sia il Piano triennale di prevenzione alla corruzione, sia il Piano triennale sulla trasparenza e prenderà in esame alcuni aspetti coinvolgenti i soggetti interni all'Ordine nell'attuazione degli stessi. Si rinvia al paragrafo della Sezione Prima per l'individuazione dei soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano in

materia di trasparenza.

4. Tutela del dipendente che denuncia illeciti

L'articolo 1, comma 51, della l. n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del d. lgs. 165/2001, l'art 54 *bis* rubricato *tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*, il cosiddetto *whistleblower*.

Tale disposizione prevede che:

1. *Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.*
2. *Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.*
3. *L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.*
4. *La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7.08.1990, n. 241, e successive modificazioni”.*

La segnalazione di cui sopra dovrà essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione; quest'ultimo opererà in attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Codice di comportamento

Tutti i consulenti ed ogni altro collaboratore, nonché gli componenti del Consiglio Direttivo devono rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Tale Codice di comportamento – predisposto dall'Ordine in sede di approvazione del presente Piano definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

Ogni violazione del codice di comportamento dovrà essere segnalata al responsabile della prevenzione della corruzione e da questi dovrà essere portata all'attenzione del Consiglio direttivo alla prima riunione dello stesso.

Cause di inconferibilità e di incompatibilità

Il d. lgs. 39/2013 elenca le cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso la pubblica amministrazione.

L'Ordine, anche per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica l'esistenza di eventuali condizioni ostative o impeditive previste dal d. lgs. 39/2013 in capo ai dipendenti ed ai soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarichi.

Secondo quanto disposto all'art. 15, comma 1, del d. lgs. 39/2013, in riferimento alla Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni negli enti di diritto privato in controllo pubblico, *“ Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto”*. In caso si verifichi la condizione prevista dalla norma di cui sopra, l'Ordine provvederà a conferire l'incarico a soggetto diverso.

L'Ordine, anche successivamente al conferimento dell'incarico, verificherà l'insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, attuando un costante monitoraggio della normativa del caso.

Il monitoraggio degli anni passati non ha evidenziato l'emersione di cause di inconferibilità o incompatibilità presso la pubblica amministrazione nemmeno a carico dell'unica dipendente, né altre condizioni ostative o impeditive al rapporto con la pubblica amministrazione previste dal D.lgs. 39/2013.

Parte 3

Normativa di riferimento

1. Leggi ed atti normativi nazionali

Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 275, Regolamento per la Professione di Perito Industriale; e s.m. e i.;

Legge 25 aprile 1938 n. 897, Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi;

Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, Norme sui Consigli degli Ordini e sui Collegi Professionali. Norme sui Consigli degli Ordini e sui Collegi e

sulle Commissioni centrali professionali; e s.m. e i.;

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Legge 31 marzo 2005, n. 43 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280";

Legge 10 giugno 1978, n. 292 . Esazione dei contributi per il funzionamento dei consigli degli ordini e dei collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette;

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (GU n.106 del 9-5-2001 - Suppl. Ordinario n. 112); e s.m. e i.;

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 – Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (GU n.3 del 4- 1-2013); e s.m. e i.;

Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144) (GU n.204 del 31-8-2013) convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255); e s.m. e i.;

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";e s.m. e i.;

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; e s.m. e i.;

Legge 6 novembre 2012, n. 190. "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; e s.m. e i.;

Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Legge 4 marzo 2009, n. 15. Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 testo aggiornato e coordinato con la legge 11 settembre 2020 n. 120 recante il c.d. Codice dei Contratti Pubblici e, più esattamente norme di "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto "Codice dell'amministrazione digitale";

2. Regolamenti interni Ordine

Norme regolamentari per il funzionamento del Consiglio direttivo dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Teramo.

Codici di comportamento.

Delibera ANAC n. 75/2013 - Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001);

Codice di Comportamento dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Teramo.

SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Linee Guida ANAC, approvate con delibera n. 241 del 8.3.2017 recanti “*indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del D.lgs. 33/2013 in materia di <<obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali>> come modificato dall’art. 13 del D.lgs. 97/2016*”.

Deliberazione CIVIT n. 105/2010 avente ad oggetto “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;

Deliberazione CIVIT n. 2/2012 avente ad oggetto "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità";

Delibera CIVIT n. 50/2013 avente ad oggetto "Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014- 2016”;

Delibera Anac numero 141 del 21/02/2018.